

Legge regionale 12 aprile 2012 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate.

Art. 9

(Manifestazioni pubbliche)

- 1.** L'attività di tatuaggio e piercing, svolta nel contesto di una manifestazione pubblica, è soggetta alla Scia, presentata al registro delle imprese dall'organizzatore della manifestazione.
- 2.** La Scia attesta la presenza di un responsabile tecnico e il rispetto dei requisiti igienico-sanitari stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 10.